

Quanto alla rettifica per il settore degli aiuti diretti (seminativi), la ricorrente sostiene, in primo luogo, che: a) non esiste un valido fondamento giuridico per l'applicazione dei vecchi orientamenti che prevedevano determinati importi di rettifiche forfettarie alla nuova PAC, al nuovo regime di versamento unico degli aiuti e b) la loro applicazione lede in maniera grave il principio di proporzionalità.

In secondo luogo, la ricorrente fa valere l'erronea valutazione delle circostanze fattuali: a) quanto alle addotte carenze del SIPA [Sistemi Informativi per l'Agricoltura] -SIG, b) quanto alla dimostrazione del fatto che dal raffronto dei dati del SIPA-SIG (LIPSGIS), utilizzato per l'anno di presentazione delle richieste 2007, con i dati del SIPA-SIG del 2009, completo e attendibile, come constatato dalla Commissione con un controllo in loco, emerge che le differenze e le carenze sono minime e non superano il 2 % e, pertanto, qualsivoglia rettifica non doveva superare tale cifra e c) quanto alle addotte carenze dei controlli amministrativi, incrociati e in loco e alla loro qualità e, in particolare, quanto all'adotta assenza di misurazione del pascolo e all'adottato tardivo svolgimento dei controlli in loco, dal momento che i molteplici miglioramenti avvenuti durante l'anno di presentazione delle richieste 2007 dovrebbero portare la Commissione a non imporre alcuna rettifica.

Da ultimo, la ricorrente fa valere l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 33 del regolamento 1290/05⁽¹⁾ quanto alla rettifica per le spese relative alle misure di sviluppo rurale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

Ricorso proposto il 9 giugno 2011 — Duscholux Ibérica/UAMI — Duschprodukter i Skandinavien (duschy)

(Causa T-295/11)

(2011/C 238/45)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Duscholux Ibérica, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. J. Carbonell Callicó)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Duschprodukter i Skandinavien AB (Hisings Backa, Svezia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 marzo 2011 nel procedimento R 662/2010-1;

— in subordine, e soltanto qualora il ricorso sia respinto, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 marzo 2011 nel procedimento R 662/2010-1;

— condannare alle spese il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo internazionale «duschy» per prodotti delle classi 11 e 20 — domanda di marchio comunitario n. W927073

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo comunitario «DUSCHO Harmony», registrato con il n. 2116820 per prodotti delle classi 6, 11 e 19

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata

Motivi dedotti: violazione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo al diritto a un equo processo; violazione degli artt. 75 e 76 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha tenuto conto di fatti e prove presentate entro i termini dalla ricorrente; violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che non esistesse rischio di confusione tra i marchi controversi.

Ricorso proposto l'8 giugno 2011 — Cementos Portland Valderrivas/Commissione

(Causa T-296/11)

(2011/C 238/46)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Cementos Portland Valderrivas, SA (Pamplona, Spagna) (rappresentante: avv. L. Ortiz Blanco)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare l'ammissibilità del ricorso;

— annullare la decisione della Commissione 30 marzo 2011;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è proposto avverso la decisione della Commissione 30 marzo 2011, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 18, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003, caso COMP/39.520 — cemento e prodotti affini.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo di annullamento, vertente sulla violazione dell'art. 18 del suddetto regolamento e del principio di proporzionalità.

- A tale riguardo si deduce, in primo luogo, che le informazioni richieste con la decisione impugnata non hanno nesso con la presunta infrazione oggetto delle indagini e, pertanto, non possono consentire alla Commissione di verificare nessun indizio che giustifichi l'indagine relativa a Valderrivas. Di conseguenza, la ricorrente ritiene che non sia soddisfatto il requisito della necessità, al quale l'art. 18 del regolamento n. 1/2003 condiziona l'esercizio del potere di richiesta di informazioni. La ricorrente deduce altresì che il fatto che la decisione non contenga alcun riferimento a tali indizi non può consentire a quest'ultima di eludere il necessario controllo di necessità da parte del Tribunale.
- In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata sia in contrasto con il principio di proporzionalità, in quanto le impone un onere manifestamente sproporzionato in relazione alle necessità dell'indagine. Tale sproporzione si esprime nella natura, nella portata smisurata e nell'elevato grado di dettaglio delle informazioni richieste, nell'obbligo di elaborare e presentare tali informazioni in una forma prescritta e nel termine fissato per trasmetterle.

Ricorso proposto il 31 maggio 2011 — Ghost Brand/UAMI — Procter & Gamble International Operations (GHOST)

(Causa T-298/11)

(2011/C 238/47)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ghost Brand Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: N. Caddick, QC)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Procter & Gamble International Operations SA (Ginevra, Svizzera)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- disporre che il trasferimento di proprietà relativo alla registrazione del marchio comunitario n. 000282350 «GHOST» alla Procter & Gamble International Operations S.A. sia registrato e pubblicato solo per quanto riguarda i «cosmetici» e che la proprietà della registrazione, per quanto riguarda tutti i prodotti della classe 25 e «saponi; profumeria, oli essenziali, lozioni per capelli» della classe 3, rimanga a nome della Ghost Brand Limited.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di trasferimento di proprietà: marchio denominativo «GHOST», per prodotti della classe 3 («saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli») — Registrazione n. 282350.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente il trasferimento di proprietà del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Decisione del dipartimento disegni e modelli e registro: la domanda di trasferimento parziale di proprietà è stata respinta.

Decisione della commissione di ricorso: la decisione impugnata è stata annullata ed è stato deciso che il dipartimento disegni e modelli e registro debba registrare e pubblicare il trasferimento di proprietà.

Motivi dedotti: la ricorrente deduce tre motivi, principalmente che: (i) la seconda commissione di ricorso erroneamente non ha notificato alla ricorrente il procedimento di ricorso o la relativa decisione; (ii) la seconda commissione di ricorso non era in possesso di tutte le informazioni necessarie ed il ricorso della controinteressata era basato sull'inganno; e (iii) la controinteressata ha agito in malafede nel proporre il ricorso relativo alla decisione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

Ricorso proposto il 10 giugno 2011 — Otto/UAMI — Nalsani (TOTTO)

(Causa T-300/11)

(2011/C 238/48)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Otto GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti P. Schäuble e S. Müller)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nalsani, SA (Bogotá, Colombia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 marzo 2011, procedimento R 1291/2010-2;

- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Nalsani, SA

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «TOTTO» per prodotti delle classi 3, 9, 14, 18 e 25 — Registrazione n. 6 212 451.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo nazionale «OTTO» per prodotti delle classi 3, 9, 14, 18 e 25.

Decisione della divisione d'opposizione: l'opposizione è stata accolta.